

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GABINETTO DEL MINISTRO
OSSERVATORIO CONFLITTI SINDACALI
P. ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00161 ROMA - WWW.TRASPORTI.GOV.IT

FAX



a/to: **ORSA**

data/date: **26 novembre 2008**

c.a.:

fax: **0644104333**

n° pagine inclusa la copertina/
n° pages including this cover: **10**

da/from:

fax: **06/44234159**

note/notes:

In caso di non corretta ricezione, pregasi telefonare al n° 06/44103480 - 06/44103073
In the event of an illegible or incomplete reception, please contact telephone



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0022276-26/11/2008-USCITA


Segreteria Nazionale

ORSA

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 153T.

d'ordine del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
IL VICE CAPO DI CABINETTO
(Dott. Silvio Di Virgilio)



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri in data 28 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo degli impianti della Regione Emilia Romagna del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. FAST in data 11 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. di macchina e di bordo delle Regioni Veneto e Trentino Alto Adige del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Regioni Campania e Molise del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Marche del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Liguria del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Lazio del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Sicilia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Toscana del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di scorta e di condotta dipendente dagli impianti dell'ex Compartimento di Venezia, del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Lombardia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 15 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Friuli Venezia Giulia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Emilia Romagna del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Umbria del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Divisione Regionale Sardegna del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;


VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Abruzzo del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Puglia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Calabria del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 novembre 2008;

STIMATO che l'interruzione delle prestazioni da parte del personale addetto alla circolazione dei treni ed ai servizi collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa con la circolazione degli stessi rappresentato sia dall'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri, sia dalla Organizzazione sindacale FAST, è tale da produrre preoccupanti disservizi relativamente al servizio di trasporto persone su strada ferrata, con forti ripercussioni sulla regolarità del traffico sull'intera rete nazionale segnatamente nella fascia oraria 9.00-17.00;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che nella giornata del 17 novembre u.s. l'Organizzazione Sindacale ORSA, con la partecipazione diretta delle proprie strutture locali, ha ampliato il suddetto contesto conflittuale attraverso una singolare sequenza di distinti atti di proclamazione di sciopero "regionale" dall'eterogeneo grado di dannosità e coinvolgenti tutti il personale dipendente del Gruppo FS;

CONSIDERATO che gli atti di indizione di sciopero ORSA costituiscono, nel lasso temporale della loro divulgazione, elementi nuovi da acquisire e sui quali prestare una particolare e continua attenzione agli effetti ed alle ripercussioni che l'episodio specifico di conflitto è destinato ad avere attraverso siffatte proclamazioni "a catena";

VALUTATO che le Segreterie territoriali ORSA, proprio per la particolare sequela di proteste e la progressiva partecipazione di tutto il personale addetto alla circolazione dei convogli ferroviari iscritto ad un sindacato rappresentativo nel settore, fondano in maniera atipica per quanto grave un'azione collettiva che, in associazione ai coincidenti conflitti promossi dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri e dalla O.S. FAST, un quadro conflittuale eccezionalmente grave;

VALUTATO che una simile sovrapposizione di conflitti nel medesimo comparto incidenti, come nel caso di specie, su di un ampio bacino di utenza è, nella sua complessità, in grado di pregiudicare la regolarità della mobilità sino ad una completa paralisi della totalità dei servizi coinvolti oltre l'articolazione oraria formale, generando un prolungamento ingiustificato dei disagi ad una cittadinanza in tal modo penalizzata dalla ridotta possibilità di usufruire di mezzi di trasporto alternativi nell'arco dell'intera giornata del 28 novembre p.v.;


CONSIDERATE, nell'ambito del sistema ferroviario, le difficoltà applicative per l'individuazione del carattere meramente locale di una controversia;

CONSIDERATO il grado di interconnessione tra le varie tipologie di traffico ferroviario, caratterizzato sia da linee primarie ad alta densità e comprendenti le direttrici internazionali, nonché gli assi di collegamento tra le principali città italiane, sia da linee minori che si collocano nell'ambito dei bacini regionali, ma che connettono fittamente tra loro le direttrici principali;

RISCONTRATO nella fattispecie che, in considerazione del carattere sistemico del trasporto ferroviario e della singolarità di una simile programmazione, conflitti sorti presumibilmente in un bacino locale ben si sono ampliati oltre i confini iniziali per assumere carattere interregionale;

OSSERVATA altresì nel contesto la presenza di astensioni collettive dal lavoro emerse in ambiti territoriali che per la loro caratteristica organizzativa inglobano degli importanti nodi ferroviari, e perciò in grado di comportare un blocco sistematico della circolazione di convogli ferroviari sia di medio che di lungo tragitto;

RITENUTO, in linea generale, che l'estensione del conflitto sorto in diversi ambiti territoriali, indipendentemente dalla rilevanza locale o nazionale delle controversie alle quali le singole azioni che



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

le determinano sono riconducibili, giustifica un intervento ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. da parte dell'Autorità centrale, laddove si impone l'esigenza di garantire una tutela uniforme al diritto di circolazione per l'intera collettività nazionale;

TENUTO CONTO delle prolungate gravissime circostanze di privazione che stanno tuttora subendo i cittadini fruitori del trasporto pubblico, esasperati per il protrarsi delle disfunzioni della capacità operativa della principale compagnia di bandiera, con una stima di alcune centinaia di voli cancellati dal giorno 10 novembre u.s. oltre alle cancellazioni ancora in atto;

PRESO ATTO che la Commissione di Garanzia, con riferimento alla gravità di tale ultima circostanza, ha deliberato in data 21 novembre 2008 l'apertura di un procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli artt. 4, comma 4 *quater*, e 13 lett. i), della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, contestando:

- alle Organizzazioni sindacali ANPAC, UP, ANPAV, AVIA, SDL, la promozione di iniziative collettive volte a limitare la prestazione di un servizio pubblico essenziale, per motivi di rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro;
- all'Alitalia, la violazione di cui all'art. 2, comma 6, della legge 146/1990 e s.m.i.;
- più in generale, ad entrambi i soggetti, la violazione delle disposizioni della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo, Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001;

VISTO il provvedimento precettivo n. 152 T con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, valutato il reale rischio di ricorso a forme illegittime di astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori Alitalia con possibili gravi conseguenze in termini di ordine pubblico, ed in forza delle considerazioni suesposte, ha disposto il differimento ad altra data degli scioperi Alitalia, Meridiana, Eurofly ed Air One previsti per il giorno 25 novembre 2008;

RITENUTO pertanto che la prospettata lesione dei diritti della persona alla libera circolazione, conseguente alle astensioni collettive dal lavoro previste per il giorno 28 novembre p.v., risulterà notevolmente amplificata in quanto causalmente connessa allo straordinario afflusso di utenti provenienti dal trasporto aereo;

TENUTO CONTO che, congiuntamente alla cognizione della conformità alla disciplina delle iniziative in esame, ed al di là dei contenuti della controversia alla base dei singoli conflitti, l'Autorità preposta non può sottrarsi, in circostanze eccezionali come questa, dal porre in atto misure che contrastino il prevedibile consolidarsi di una condotta generale tale da minacciare quel contenuto essenziale dei diritti della persona di cui fa parola l'art. 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

CONSIDERATA la prossimità di numerose agitazioni in settori del trasporto particolarmente incisivi per la mobilità, e tali da comportare nel breve termine ulteriore pregiudizio al contenimento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, tra cui uno sciopero di tutto il personale addetto al trasporto urbano ed



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

extraurbano autoferrotorviario previsto per l'intera giornata del 1° dicembre p.v., nonché uno sciopero generale dell'intero comparto del trasporto pubblico programmato per la giornata del 12 dicembre p.v.;

STIMATA l'entità del vulnus arrecabile ai cittadini utenti del trasporto pubblico connessa alla sistematica soppressione di molteplici convogli ferroviari sull'intera rete nazionale, nonché all'interruzione di qualsiasi servizio direttamente od indirettamente connesso a tale comparto, e quindi la persistenza di una situazione di grave disagio;

PROSPETTATA in questo caso la gravità del pregiudizio al diritto di libera circolazione per i cittadini utenti dei trasporti, e tale da determinare pesanti penalizzazioni alla mobilità nella giornata del 28 novembre 2008;

VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa delle astensioni previste nel settore del trasporto ferroviario per il giorno 28 novembre 2008, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, e la conseguente necessità di intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per il giorno suddetto;

VISTO l'esito negativo con cui si è concluso il tentativo di conciliazione della vertenza condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'incontro con le parti tenutosi in data 25 novembre 2008, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 146/90 modificata dalla legge 83/00;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze ancor più negative in ordine al funzionamento del servizio interessato;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

ORDINA

1. Il differimento ad altra data dei seguenti scioperi;




Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - indetto dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo degli impianti della Regione Emilia Romagna del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. FAST;
- sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. di macchina e di bordo delle Regioni Veneto e Trentino Alto Adige del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Regioni Campania e Molise del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Marche del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Liguria del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Lazio del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Sicilia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Toscana del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di scorta e di condotta dipendente dagli impianti dell'ex Compartimento di Venezia, del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Lombardia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Friuli Venezia Giulia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Emilia Romagna del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Umbria del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Divisione Regionale Sardegna del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Abruzzo del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Puglia del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Calabria del giorno 28 novembre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
 3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
 - dei delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri;
 - della Segreteria Nazionale della O.S. FAST;
 - della Segreteria Nazionale della O.S. ORSA, ed a cura della stessa dovrà essere recapitata alle strutture territoriali proclamanti gli scioperi di cui al punto 1);
 - del Gruppo F.S..
 4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
 5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
 6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Minister of Infrastructure and Transport.

Roma, 25 NOV. 2000

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.